

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO E DI STAFF LEASING**

CIG: 9678974E02

**Allegato D
SCHEMA DI CONTRATTO**

TRA

AMAIE Energia e Servizi S.r.l., con sede legale in Via Quinto Mansuino 12 - 18038 Sanremo (IM), Codice Fiscale: IT 0135350086 e Partita IVA: IT 0135350086, rappresentata nel presente atto da _____, nato/a a _____, il gg/mm/aaaa, nella sua qualità di _____, abilitato ad impegnare l’ente stesso (di seguito per brevità “Committente”)

E

_____, con sede legale in Via/P.zza _____, n. _____ - CAP _____ (____), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____ - _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____, PEC _____, domiciliata ai fini del presente contratto in Via/P.zza _____, n. _____ - CAP _____ (____), in persona di _____, in qualità di _____, giusto atto di conferimento di poteri del gg/mm/aaaa (di seguito, per brevità, anche solo “Appaltatore”);

OPPURE

_____ sede legale in _____ Via _____ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, Codice Fiscale/Partita IVA _____, PEC _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____ Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, Dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche solo “Appaltatore”).

Premesso che

1. La Committente ha espletato una gara a procedura aperta per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo e di staff leasing ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data _____ ed in estratto sulla G.U.R.I. in data _____, avvalendosi del sistema di negoziazione telematico messo a disposizione dalla società Brescia Infrastrutture S.r.l..
2. L'Appaltatore è risultato aggiudicatario della presente procedura, CIG _____, e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare il servizio richiesto ed eseguire la prestazione, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.
3. L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
4. Il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

ART. 1. Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:

1. Capitolato speciale d'appalto;
2. Offerta tecnica;
3. Offerta economica;
4. Cauzione definitiva.

ART. 2. Luogo di esecuzione dell'appalto

1. Il luogo di esecuzione del servizio è il territorio dei Comuni facenti parte del Bacino Sanremese dell'ATO Rifiuti della Provincia di Imperia. L'Appaltatore svolge le attività di cui al presente contratto nelle aree della Committente, identificate nel Capitolato Tecnico e comunque secondo quanto pattuito con la Committente.

ART. 3. Importo, oggetto, variazioni

1. L'importo del presente contratto è fissato in complessivi € _____ (in cifre e lettere), oltre IVA.
2. L'importo del contratto è stato calcolato come segue:
 - del costo degli elementi fissi del costo del lavoro di cui alla lettera a) dell'Allegato C del Disciplinare di gara (Valori totali contrattuali e di riferimento (annuale e triennale), trattamento retributivo e relative componenti di dettaglio (per la mansione richiesta di cui al § 1 del Capitolato Tecnico)), unici elementi a cui viene applicato il moltiplicatore;
 - del costo degli straordinari e del premio di produzione di cui alla lettera b) dell'Allegato C del Disciplinare di gara.

Gli importi di cui all'Allegato C del Disciplinare si intendono senza IVA.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto d'appalto, da svolgersi con propria organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio, le operazioni descritte nel relativo Capitolato Tecnico, nonché quanto offerto in offerta tecnica ed economica, da eseguirsi con propri mezzi, personale ed adeguata organizzazione tecnico - amministrativa di cui l'appaltatore è interamente responsabile.
4. Le Prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e offerte in sede di gara; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione dei servizi, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
6. Ai sensi dell'art.106, c. 12, del D.lgs. n. 50/2016, qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente può imporre l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto.
7. Resta inteso che, in corso di contratto, la Committente potrà emanare determinazioni e/o ordinanze relative alla somministrazione di manodopera che l'appaltatore sarà tenuto a rispettare adeguando la propria attività.

ART. 4. Durata della somministrazione opzione di proroga e Rinnovo

1. La durata del presente contratto e del servizio è di anni 1 (uno), senza opzione di rinnovo, decorrenti dalla stipula.
2. Nel caso in cui, prima del termine dell'anno decorrente dalla sottoscrizione del contratto, il valore del presente contratto sia stato totalmente utilizzato, l'affidamento si intenderà terminato al momento del raggiungimento di detto pieno utilizzo.
3. Nel caso in cui, al termine dell'anno di cui sopra, l'utilizzo del contratto stesso sia inferiore al valore stimato di cui sopra, l'affidamento potrà proseguire sino al raggiungimento dell'80% di detto valore stimato totale.
4. **IMPORTANTE: AMAIE Energia e Servizi S.r.l. si riserva esplicitamente, in caso di sopravvenute esigenze organizzative, di limitare la somministrazione di personale all'entità già richiesta all'epoca del verificarsi di tali esigenze, riconoscendo all'appaltatore, a titolo di clausola penale ai sensi dell'art. 1382, comma 1, del Codice civile, la quota di aggio pari alla differenza tra l'80% dell'aggio contrattuale e la quota di aggio già corrisposta. Tale quota deve intendersi interamente soddisfattiva delle spettanze dell'appaltatore come sopra determinate, con esplicita esclusione di riconoscimento di responsabilità, a qualsivoglia titolo, in capo ad AMAIE Energia e Servizi S.r.l. e**

conseguente esplicita esclusione del diritto dell'appaltatore medesimo ad ulteriori poste risarcitorie.

5. **Il personale già somministrato resterà comunque in servizio fino alla conclusione dell'anno su citato.**

6. È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

ART. 5. Offerta tecnica ed offerta economica

1. L'Offerta tecnica e l'Offerta economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Per tutto il periodo di validità ed efficacia del Contratto, l'Appaltatore si impegna a mantenere il team di professionisti dedicato alla gestione del rapporto con AMAIE Energia e Servizi S.r.l.

ART. 6. Reportistica

1. L'Appaltatore, per tutto il periodo di durata e validità del Contratto, è tenuto a redigere una reportistica mensile sull'andamento dell'erogazione dei Servizi rispettando quanto offerto in sede di Offerta Tecnica.

2. La reportistica ha l'obiettivo di evidenziare alla Committente la quantità di ore lavorate per ogni singolo lavoratore ai fini della fatturazione, nonché l'efficienza e l'efficacia dell'esecuzione del servizio, mediante indicatori analitici e aggregati, nonché riportare una sintesi delle ulteriori attività svolte nel periodo di riferimento. La reportistica annuale dovrà inoltre indicare l'eventuale ricollocazione del personale somministrato o in staff leasing.

ART. 7. Oneri a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le Prestazioni con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente contratto, nonché dagli atti di gara ed in particolare di quanto segue:

a) il prestatore di lavoro somministrato o in staff leasing dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dalla Committente ed è tenuto all'osservanza ed al rispetto di tutte le norme di legge, di CCNL ed in particolare di sicurezza, alla luce della specifica attività svolta dalla Committente, norme di sicurezza fornite alla decorrenza del rapporto di lavoro;

b) l'Appaltatore è obbligato ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali;

c) l'Appaltatore dovrà comprovare l'adempimento degli obblighi assicurativi e contributivi nei confronti del lavoratore nonché trasmettere, entro 30 giorni dalla decorrenza del rapporto di lavoro, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;

d) copia del contratto tra l'Appaltatore ed ogni lavoratore dovrà essere trasmessa alla Committente;

- e) il lavoratore dovrà essere già istruito e formato a cura dell'Appaltatore con riferimento al corso per i rischi generici, mentre sarà a carico della Committente l'istruzione e la formazione in materia di rischi specifici della stessa.
- 2. L'Appaltatore conferma di essere dotato di una sede operativa nel raggio di 50 (cinquanta) km da quella della Committente e di organizzazione adeguata e personale qualificato ai fini dell'espletamento delle Prestazioni oggetto del presente contratto, che si obbliga ad eseguire con personale e mezzi propri, ad eccezione delle parti eventualmente subappaltate o subaffidate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
- 3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi allo svolgimento delle Prestazioni oggetto del presente contratto.
- 4. L'Appaltatore dovrà comunicare alla stipula del contratto il nominativo del proprio referente unico nei rapporti con la Committente;
- 5. Nell'espletamento dei Servizi, oltre ad adempiere agli impegni assunti con il presente Contratto, l'Appaltatore è obbligato a:
 - a) fornire, in numero pari alla richiesta della Committente (che sarà inoltrata via PEC) ed entro tre giorni lavorativi da quest'ultima, i nominativi dei lavoratori che saranno sottoposti agli accertamenti medici da parte della Committente;
 - b) mettere a disposizione i lavoratori richiesti come alla lettera a) di cui sopra dalla Committente, a fronte dei positivi accertamenti medici, nel termine di due giorni lavorativi dalla richiesta della Committente (che sarà inoltrata via PEC);
 - c) comunicare nel più breve tempo possibile alla Committente la propria impossibilità di reperire entro i termini di cui sopra i lavoratori richiesti, specificando le motivazioni;
 - d) provvedere alla sostituzione del lavoratore, nel termine di tre giorni lavorativi, dalla richiesta della Committente (a mezzo PEC) di sostituzione, nel caso di mancato superamento del periodo di prova;
 - e) pagare direttamente, al lavoratore somministrato o in staff leasing, quanto dovuto;
 - f) versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti.
- 3. *eventuale in caso di ricorso all'avvalimento*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, la Committente, in corso d'esecuzione, pone in essere le verifiche sostanziali riguardanti l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'Appaltatore ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del Contratto. A tal fine, la Committente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'Appaltatore ausiliaria che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di avvalimento, pena la risoluzione del Contratto.

ART. 8. Requisiti del personale

1. Il personale somministrato o in staff leasing dovrà obbligatoriamente essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;
 - b) Cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei Paesi dell'Unione Europea. Possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'U.E. purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i cittadini di paesi terzi titolari dello status di rifugiato ed i cittadini di paesi terzi titolari dello status di protezione sussidiaria. Per tutti è richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta ed il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti;
 - c) Godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e / o provenienza;
 - d) Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, **da dimostrarsi attraverso autodichiarazione DPR 445/2000**;
 - e) Non essere stato destituito, dispensato, non essere decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
 - f) Assenza di altre incompatibilità previste dalla legge;
 - g) Idoneità fisica all'impiego (si precisa che i relativi accertamenti medici saranno realizzati direttamente a cura di AES);
 - h) Regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva e di servizio militare, ove previsti per legge.
2. L'Appaltatore si impegna a fornire alla Committente il curriculum vitae di ciascun candidato.

ART. 9. Contratti collettivi e disposizioni sul Personale somministrato

1. L'appaltatore è obbligato all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore, per quanto di rispettiva competenza nel corso dello svolgimento dei servizi, ed in particolare:
 - a) Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente Contratto, si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti a quelle risultanti dalla normativa vigente in materia e dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni (come indicati in sede di gara) e dagli accordi integrativi territoriali, ai sensi degli articoli 30, comma 4, e 105, comma 9, del Codice;
 - b) Per le prestazioni richieste l'Appaltatore si obbliga a somministrare *Personale* rispondente ai requisiti di cui all'Articolo 2) del Capitolato speciale d'appalto con *Contratto* di lavoro

subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente *Contratto*.

- c) Tali obblighi sono vincolanti per i soggetti summenzionati anche qualora non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
2. L'appaltatore è obbligato inoltre:
- a) al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione della sede di Servizio e tutti gli altri oneri discendenti dalla forma giuridica del rapporto di lavoro attivato; e comunque è obbligato al rispetto di quanto disposto dalla legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), ed in particolare quanto previsto dall'articolo 36 della suddetta legge.
 - b) entro 30 giorni dalla decorrenza del rapporto di lavoro, a presentare la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia INAIL e INPS, oltre che dei libri matricola e paga, o di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi. L'inosservanza delle leggi in materia e delle disposizioni sopraindicate è causa di risoluzione immediata del Contratto senza ulteriori formalità.
3. Nel caso in cui vengano accertate delle irregolarità relativamente al pagamento dei contributi assicurativi e/o previdenziali nonché dei trattamenti economici del *Personale* somministrato dall'*Appaltatore* nei servizi oggetto del *Contratto*, la Committente adotterà gli opportuni provvedimenti a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei crediti contributivi degli enti previdenziali e/o assicurativi. In caso di inottemperanza, da parte dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori accertata dalla Committente o ad essa segnalata da un ente preposto, la Committente si avvale di quanto previsto dall'articolo 30, commi 5 e 6, D.lgs. n. 50/2016
4. In ogni momento la Committente può richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge n. 133 del 2008, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel summenzionato libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. **La direzione e il controllo dell'attività svolta dal personale somministrato è in capo alla Committente.**

6. In considerazione di quanto precede, l'Appaltatore si obbliga ad attivare nell'ambito dei rapporti tra l'Appaltatore e la Committente, in virtù del presente *Contratto*, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte dall'Appaltatore, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse debbano ritenersi:
 - i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente;
 - ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente;
 - iii) inserite nell'organizzazione della Committente.

ART. 10. Tutela della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. È onere della Committente formare, informare e addestrare il personale somministrato sui rischi specifici relativi alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, la quale comunicherà all'Appaltatore eventuali infortuni occorsi.
2. La Committente dichiara che, come da valutazione dei rischi ex art. 17, D.lgs. 81/2008, i rischi specifici dell'attività svolta concernono polveri/fumi rischio basso, rumore, vibrazione, movimentazione di carichi e rischio chimico basso e che ha adottato gli accorgimenti tecnici idonei ad evitarli.
3. La Committente si assume l'onere di sottoporre il personale in somministrazione o staff leasing ad una visita medica preventiva, al fine di verificare l'idoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni richieste, nonché ad una verifica annuale della sussistenza della suddetta idoneità.
4. La Committente si impegna, inoltre, a fornire al personale dell'Appaltatore tutti i dispositivi di protezione individuali del caso.
5. La Committente procederà a comunicare tempestivamente ogni evento infortunistico che si verifichi nell'espletamento del servizio all'Appaltatore, cui spetterà, in qualità di datore di lavoro, la denuncia dello stesso alle autorità competenti.
6. L'Appaltatore è responsabile in solido con la Committente per gli infortuni occorsi al proprio personale nello svolgimento delle mansioni oggetto del presente Contratto, compatibile con la formazione di competenza e nel ruolo di datore di lavoro.

ART. 11. Fatturazione e Pagamenti

1. La fatturazione dovrà essere effettuata su base mensile.
2. L'Appaltatore procederà alla fatturazione delle ore effettivamente lavorate. A tal fine la fattura dovrà essere accompagnata da appositi rapporti dai quali si evidenzino le quantità di ore lavorate per ogni singolo lavoratore ed in totale, nel mese precedente. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto successivamente alla verifica della regolare esecuzione del servizio.

3. Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle medesime.
4. La Committente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore, nel caso in cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.
5. In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la propria attività.
6. In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, in assenza di rimozione del problema da parte dell'Appaltatore, l'affidamento si potrà risolvere di diritto, mediante comunicazione da AES all'Appaltatore via PEC.

ART. 12. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, è subordinata all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Committente. Qualora la Committente, per qualunque ragione, non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo non sia accessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Committente dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. La Committente, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempimento.
4. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016, in caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore o del cottimista impegnati nell'esecuzione del Contratto, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Committente chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto;
5. In seguito di riscontro, la Committente disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Gli importi corrispondenti alle inadempienze contributive dell'Appaltatore verso i propri dipendenti, versati dalla Committente ai competenti enti previdenziali e assicurativi, saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva.
7. La Committente provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui all'articolo 11 del presente Contratto solo limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

ART. 13. Penali

1. In caso di ritardo di cui sia responsabile l'Appaltatore rispetto alle tempistiche indicate agli articoli precedenti, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
2. Qualora l'Appaltatore sia inadempiente, anche parzialmente, nell'esecuzione della prestazione, la Committente potrà avvalersi di altro operatore, senza alcuna formalità, per l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'Appaltatore, al quale saranno addebitati i relativi costi per l'intero periodo di inadempienza, oltre agli eventuali danni subiti dalla Committente
3. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali verrà contestata immediatamente dalla Committente a mezzo PEC; l'Appaltatore avrà la facoltà di produrre le proprie controdeduzioni nel termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione; decorso il suddetto termine verrà applicata, se del caso, una penale pari a quanto sopra previsto o, nel caso non si tratti di ritardo, in base ad elementi oggettivi di valutazione.
4. Per il pagamento delle penalità e l'eventuale rifusione dei danni subiti, la Committente potrà rivalersi, sui crediti dell'Appaltatore o, in mancanza, sulla garanzia definitiva prestata da quest'ultimo.

ART. 14. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto è stata acquisita la pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

ART. 15.**Garanzia definitiva**

1. L'Appaltatore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. La Committente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
5. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
6. La Committente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Committente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti all'appaltatore.
7. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso l'Appaltatore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. L'Appaltatore dovrà inviare, per conoscenza, alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla

Committente il valore dello svincolo. La Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto.

10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 16. Polizza Assicurativa

1. L'affidamento dell'incarico è subordinato alla produzione di un'idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi. La mancata presentazione della polizza determinerà la decadenza dell'affidamento, con riserva di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, con facoltà di aggiudicazione al secondo in graduatoria.

ART. 17. Subappalto

1. Resta inteso che qualora l'Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. L'Appaltatore si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:
 - i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;
 - iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;
 - iv) se del caso, documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Committente procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti la Committente revocherà l'autorizzazione.
5. L'Appaltatore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.

6. Per le prestazioni affidate in subappalto: i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Committente provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, la quale rimane l'unica e sola responsabile nei confronti della Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.
9. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore trasmette alla Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
10. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.lgs. n. 50/2016.
11. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.
12. Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni

dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. Solo nel caso in cui sia presente nel Disciplinare di gara la clausola che vieta la partecipazione dei cosiddetti RTI sovrabbondanti, la Committente non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'Appaltatore subappaltatore possieda singolarmente i requisiti che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
16. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
17. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.
18. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui l'Appaltatore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
19. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione che, a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.
20. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
21. La Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 1 del 10/01/2008.

ART. 18. Danni per causa di forza maggiore

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto, sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, e tutti gli adempimenti per la tutela dell'ambiente, delle persone e delle cose.

2. Gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore.
3. I danni per causa di forza maggiore devono essere denunciati dall'Appaltatore per iscritto entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi da quello in cui i danni medesimi si sono verificati, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. I danni sono accertati in contraddittorio dalla Committente, che redige apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere provvisoriale e dei mezzi dell'appaltatore.

ART. 19. Risoluzione del contratto

1. Per qualunque inadempienza agli obblighi previsti dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico la Committente, dopo aver assegnato mediante PEC un termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere, si riserva il diritto di risolvere il contratto in corso, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile, salvo il risarcimento dei danni subiti.
2. La Committente si riserva inoltre il diritto di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso di:
 - a) mancato pagamento delle retribuzioni ovvero di mancato versamento dei contributi a favore dei lavoratori;
 - b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - c) cessione anche parziale del contratto, fatta salva l'autorizzazione di AES, o subappalto non previsto e non autorizzato;
 - d) perdita, durante il rapporto contrattuale, di uno dei requisiti minimi previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto;
 - e) revoca dell'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di lavoro a tempo determinato o di staff leasing;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro 15 giorni dalla richiesta da parte di AES, quando questa sia stata escussa nei casi previsti dal presente capitolato ovvero dalla legge.
3. La risoluzione si verificherà di diritto al momento del ricevimento, da parte dell'Appaltatore, della PEC con cui AES dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.
4. In seguito alla risoluzione, non si farà luogo alla corresponsione di alcuna indennità all'Appaltatore.
5. È fatto salvo per la Committente il diritto di chiedere il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti e di intraprendere ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per la tutela dei propri interessi.

ART. 20. Divieto di cessione del credito e del contratto

1. Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi delle prestazioni non può essere ceduto ai sensi dell'art. 1260 c.c. né può essere compensato con eventuali crediti della Committente. È fatto divieto assoluto all'Appaltatore di cedere il contratto.

ART. 21. Osservanza di leggi e regolamenti. Codice etico

1. L'Appaltatore garantisce la propria idoneità tecnico professionale con riferimento ai lavori da eseguire; si obbliga a recepire le informazioni fornite dalla Committente in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i suoi operatori e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, a cooperare e a coordinarsi con la Committente per l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nell'esecuzione dei servizi da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Nel caso in cui l'appalto comporti l'installazione o l'uso di prodotti di fabbricazione terza, l'appaltatore si obbliga ad attenersi alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei prodotti da installare o usare, con particolare riferimento alle misure e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. L'Appaltatore si impegna all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti e Regolamenti di carattere normale e/o eccezionale vigenti o emanati anche in corso dell'appalto da Autorità competenti e relativi sia a questioni tecniche, sia a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali ecc. Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente contratto, la ditta si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti l'oggetto dell'appalto, oppure nel caso di cooperativa anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti e accordi stipulati a livello nazionale e/o regionale che disciplinano i rapporti di lavoro di categoria.
3. Sono inoltre a totale carico della stessa gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.
4. Il presente rapporto contrattuale è improntato al rispetto delle norme giuridiche, nonché alla regola generale della buona fede ed ai suoi corollari costituiti dai principi di integrità, trasparenza, legalità, prudenza, lealtà, correttezza e probità. Nell'ambito di detto rapporto contrattuale, la controparte contrattuale della Committente dichiara di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Codice Etico adottato dalla stessa ai sensi del D.lgs. 231 del 2001 - disponibile al link <http://www.amaie-energia.it/amm-trasparente/CODICE-ETICO.pdf> e costituente parte integrante del presente contratto, quale specificazione dei principi sopra richiamati - e si impegna, in relazione all'esecuzione del presente rapporto contrattuale, a

rispettare scrupolosamente i principi etici di comportamento e le regole di condotta contenute nel “Codice” riconoscendo le responsabilità connesse alla violazione di tali regole.

5. La violazione di quanto sopra indicato, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., darà alla Committente la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale, fermo restando la facoltà di AMAIE Energia e Servizi S.r.l. di agire altresì per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 22. Obblighi di riservatezza

- 1 L’Appaltatore ha l’obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Committente; e di cui sia comunque, venuto a conoscenza nel corso dell’esecuzione del Contratto stesso.
- 2 Il Personale dell’Appaltatore, ivi inclusi consulenti e collaboratori, nonché eventuali subappaltatori e dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, hanno l’obbligo di riservatezza in merito a quanto possa venire a propria conoscenza durante l’espletamento dei Servizi previsti nei Capitolati Speciali, con particolare riferimento alle informazioni relative al Personale e all’organizzazione delle attività svolte dalla Committente. Nello specifico Il Personale dell’Appaltatore deve:
 - a) mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni e altro materiale;
 - b) non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività;
 - c) mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze concernenti l’organizzazione o la sicurezza della Committente;
 - d) non eseguire e non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidato con il Contratto.
- 3 L’Appaltatore si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia della Committente e dei locali/spazi.
- 4 Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

ART. 23. Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano e garantiscono la piena applicazione delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali di cui dovessero venire a conoscenza nell’esecuzione degli obblighi oggetto del presente contratto. In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che

i dati personali che verranno raccolti in occasione e per la stipula del contratto stesso, verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali), ai soli fini di perfezionare il contratto e per l'adempimento delle connesse attività amministrativo-contabili.

ART. 24. Foro competente – rinvio

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione od esecuzione del Contratto, Foro competente in via esclusiva è quello di Imperia.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano in via residuale le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 50/2016) in materia di contratto e, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile in materia di appalto.

ART. 25. Clausola Risolutiva espressa

1. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., costituiscono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.:
 - a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore;
 - b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del prestatore del servizio;
 - c) non conformità della prestazione erogata rispetto a quella richiesta;
 - d) mancato rispetto delle norme di sicurezza.
2. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione della Committente, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni.

Luogo e data

Le parti
